

Protezione delle industrie marittime.

L'Austria-Ungheria, con legge dell'anno 1863, accordò l'esenzione dal pagamento delle imposte per 15 anni alle navi a vapore in ferro e diminuì di oltre $\frac{1}{5}$ le tasse di porto.

Premi: AUSTRIA. — Il regime dei premi venne istituito con la legge 27 dicembre 1893, entrata in vigore il 1° gennaio 1894. In forza di questa legge, alle navi mercantili non appartenenti a compagnie sovvenzionate erano accordati premi di navigazione e premi di armamento. Questi ultimi erano concessi:

a) quando la nave fosse almeno per $\frac{2}{3}$ di proprietà di cittadini austriaci;

b) se non erano trascorsi più di 15 anni dalla data del varo;

c) se la nave possedeva la classificazione A I o II del *Veritas* austro-ungarico o di altro istituto nazionale equivalente.

Tale sussidio veniva corrisposto per un periodo di 15 anni calcolati dalla data del varo, ed importava per il primo anno, per ogni tonnellata di registro netto: 1) fiorini 6 (Lt. 14.70) per piroscafi in ferro od acciaio; 2) fiorini 4.50 (Lt. 11.03) per le navi a vela in ferro od acciaio; 3) fiorini 3 (Lt. 7.35) per le navi a vela in legno o di costruzione mista. Queste somme venivano poi diminuite annualmente del 5% a cominciare dal secondo anno. Il premio era aumentato del 10% per le navi costruite in cantieri nazionali e del 25% se i materiali nazionali entravano per una metà nella costruzione. Ricevevano poi il premio di navigazione le navi che facevano viaggi oltre i limiti della navigazione di piccolo cabotaggio, da o per porti austriaci, se i viaggi erano intrapresi nell'interesse del commercio e delle comunicazioni nazionali e non in concorrenza di linee sovvenzionate dallo Stato. Dette navi dovevano avere un carico preso nei porti austriaci o per i porti austriaci uguale almeno al quarto del